



PROVINCIA DI PADOVA

ENTE DI GOVERNO DEL BACINO  
TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO  
LOCALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

pag. 1/8



Il Dirigente Vicario  
Ing. Mauro Menegazzo


COMUNE DI PADOVA

**COSTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO DEL BACINO TERRITORIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

*Premesso che:*

- il D.Lgs. 422/1997 ha conferito alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 59/1997;
- la L.R. 25/1998 e s.m.i. "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" ha approvato le norme disciplinanti il trasporto pubblico locale;
- attualmente i servizi di trasporto pubblico locale urbano per la città di Padova ed extraurbano per la provincia di Padova sono esercitati in base a contratti di servizi in proroga secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 21 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, da tre distinte aziende (APS Holding S.p.A., Bonaventura Express S.r.l. e BUSITALIA – SITA Nord S.r.l.);
- l'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, dispone che le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra i quali i servizi di trasporto pubblico locale, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, tali da consentire economie di scala, e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il comma 1 bis del medesimo articolo precisa che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali, di scelta della loro forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente da tali Enti di governo;
- la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1990 del 3 agosto 2010, ha già provveduto a delineare i bacini di gara del T.P.L., individuandoli nell'ambito provinciale;
- l'art. 3 bis del citato D.L. 138/2011 ha fatto esplicitamente salva tale scelta;
- la costituzione dell'Ente di governo, oltre a rispondere ad un preciso obbligo normativo, rappresenta un fondamentale tassello nel processo di complessivo riordino del settore che la Regione del Veneto persegue, ridefinendo la governance del T.P.L. a livello di bacino provinciale;
- la costituzione dell'Ente di governo rappresenta inoltre un adempimento propedeutico alla pubblicazione della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e al conseguente adeguamento degli affidamenti in essere ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il termine del 31 dicembre 2013;

pag. 2/8



- per l'anno 2014, nelle more dell'attuazione delle disposizioni normative in materia sopra citate, di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete, i singoli Enti locali hanno proceduto alla redazione della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, per i rispettivi servizi di competenza e approvate con D.G.P. n. 225 del 17.12.2013 e D.G.C. n. 769 del 23.12.2013;
- la Regione del Veneto, con lettera del 07.08.2013 n. di prot. 337339, ha comunicato alla Provincia di Padova ed al Comune di Padova il proprio orientamento volto a valorizzare le istanze provenienti dal territorio sulla forma organizzativa da dare al costituendo Ente di governo, lasciando ampia discrezionalità di procedere a una volontaria costituzione di tale soggetto; in tal senso, ha chiesto alle suddette Amministrazioni locali di concordare tra di loro e successivamente indicare alla Regione, la forma organizzativa ritenuta idonea per la volontaria costituzione del bacino della provincia di Padova;
- la Provincia di Padova ed il Comune di Padova hanno condotto, nel corso degli anni e in maniera congiunta, diversi studi e approfondimenti tecnico-transportistici sulla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio provinciale finalizzati a perseguire l'integrazione tra i servizi di trasporto urbano ed extraurbano, ridurre o eliminare diseconomie e sovrapposizioni e individuare un gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale a livello di bacino provinciale;
- la Provincia di Padova ed il Comune di Padova hanno ritenuto e comunicato alla Regione del Veneto, con nota congiunta in data 30.09.2013 n. prot. prov.le 134200, che la convenzione prevista dall'art. 30 del T.U.E.L. 267/2000 rappresenti la forma organizzativa idonea per la costituzione dell'Ente di governo del bacino della provincia di Padova;
- con deliberazione n. di reg. 2048 del 19.11.2013, la Giunta regionale del Veneto ha definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Padova, quale insieme dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e tramviario, urbano ed extraurbano ricadenti nel territorio provinciale di Padova e, in conformità alla volontà espressa dagli Enti affidanti, ha individuato la convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria dell'Ente di governo per il bacino territoriale ottimale ed omogeneo padovano;
- la D.G.R. n. 2048/2013 prevede, inoltre, che la Giunta regionale, con successiva Deliberazione, designerà gli Enti convenzionati secondo le modalità di cui al punto precedente quale Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale e omogeneo, e disciplinerà le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- il D.L. 150/2013, convertito con modificazioni in L. 15/2014, al comma 2 dell'art. 13 ha previsto quale scadenza temporale per l'istituzione o designazione dell'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, la data del 30 giugno 2014;



*Dato atto che:*

- la costituzione dell'Ente di Governo non modifica l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto le modalità del loro esercizio;
- l'Ente di Governo deve operare nell'interesse dei cittadini di entrambi gli Enti convenzionati;
- le convenzioni previste dal citato art. 30 devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; esse possono prevedere la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;

*viste:*

la deliberazione del Consiglio provinciale n. di reg. 3 del 13.02.2014 e la deliberazione del Consiglio comunale n. di reg. 31 del 24.03.2014;

Tutto ciò premesso,

tra

la Provincia di Padova rappresentata da Patron Mirko, nato a Camposampiero (PD) il 03.09.1962, domiciliato per la carica in piazza Antenore n. 3 presso la sede della Provincia

e

il Comune di Padova rappresentato da Rossi Ivo, nato a Padova il 18.03.1955, domiciliato per la carica in via del Municipio n. 1 presso la sede del Comune,

si conviene quanto segue:

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. La Provincia ed il Comune di Padova, più avanti definiti anche come parti, con la sottoscrizione della presente convenzione costituiscono l'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale e omogeneo del trasporto pubblico locale del territorio della provincia di Padova. Le parti concordano di definire come di seguito esposto le finalità e le modalità di esercizio delle relative funzioni e competenze e le attività di ciascun soggetto per la definizione e gestione del sistema di trasporto pubblico locale.
2. L'Ente di governo di cui alla presente convenzione assume la seguente denominazione: "Ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale della provincia di Padova".

#### **Art. 2**

##### **Forma della Convenzione**

1. La presente convenzione ha la forma elettronica prevista ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i.




**Art. 3**  
**Finalità**

1. Con la costituzione dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale la Provincia ed il Comune di Padova perseguono le seguenti finalità:
  - a) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato delle rispettive funzioni ed attività;
  - b) realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzare l'efficienza;
  - c) sviluppo del sistema del trasporto pubblico, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
  - d) miglioramento degli standard della qualità del servizio erogato all'utenza e della sua efficacia complessiva, anche tramite l'integrazione tariffaria;
  - e) tutela delle esigenze delle realtà territoriali minori.

**Art. 4**  
**Funzioni ed attività dell'Ente di governo**

1. L'Ente di Governo di cui al precedente art. 1 costituisce "Autorità competente" nel Bacino territoriale ottimale ed omogeneo per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007 del 23 novembre 2007.
2. Sono esercitate dall'Ente di Governo le funzioni di organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
3. Per quanto attiene alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25, sono esercitate dall'Ente di Governo le funzioni ed i compiti relativi:
  - a) alla predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei piani di bacino e all'individuazione, nell'ambito dei piani di bacino, dei servizi urbani;
  - b) alla predisposizione dei piani di trasporto pubblico urbano;
  - c) alla stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti e alla predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
  - d) ai servizi urbani ed extraurbani; ai servizi interregionali che collegano il territorio della provincia di Padova con una Regione contermina;



- e) all'erogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e all'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- f) all'individuazione e specificazione in apposito documento dei servizi da mettere a gara: il documento preliminare è comprensivo degli indirizzi, dei criteri e degli standard qualitativi e quantitativi relativi alla rete dei servizi da rendere;
- g) all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani; in particolare la predisposizione degli atti di gara per la scelta del gestore dei servizi, la nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, la aggiudicazione della gara e tutti gli adempimenti successivi;
- h) alla stipula e gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi ed aggiuntivi;
- i) alla vigilanza ed al monitoraggio dei servizi resi dal soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico locale;
- j) all'erogazione delle risorse necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi; dette risorse sono quelle erogate dalla Regione del Veneto ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 25/1998;
- k) alle scelte sulle misure necessarie ad assicurare l'equilibrio economico della gestione del servizio;
- l) all'autorizzazione ad impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- m) al riconoscimento ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;
- n) allo svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
- o) alla vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- p) alla gestione della banca dati del trasporto pubblico locale;
- q) ogni altro servizio, attività, intervento, procedimento amministrativo che attenga alla materia del trasporto pubblico locale, e non riservato alla Provincia ed al Comune ai sensi del successivo art. 5, necessario per il conseguimento delle finalità della presente convenzione;
- r) al monitoraggio sull'andamento della domanda di mobilità per verificare l'efficacia del servizio.



**Art. 5**

***Altre funzioni e competenze in materia di trasporto pubblico locale***

1. La Provincia ed il Comune esercitano per proprio conto le funzioni ed i compiti relativi:
  - a) all'autorizzazione all'effettuazione dei servizi commerciali;
  - b) all'autorizzazione all'effettuazione dei servizi di gran turismo che abbiano origine nel proprio ambito territoriale;
  - c) all'effettuazione di eventuali servizi aggiuntivi nell'ambito dei servizi con oneri finanziari a carico dei bilanci dei due Enti;
  - d) alla determinazione delle tariffe per i servizi aggiuntivi;
  - e) al rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione degli autoservizi atipici per quanto di competenza;
  - f) alle modifiche temporanee alla circolazione stradale, conseguenti a cantieri, manifestazioni, eventi imprevedibili o a carattere d'urgenza.

**Art. 6**

***Funzioni associate: indirizzo politico e di controllo. Salvaguardia dell'autonomia degli Enti convenzionati***

1. La Conferenza permanente è l'organo costituito dagli Enti sottoscrittori della presente convenzione al quale spetta la funzione di esprimere l'indirizzo politico e di definire i rapporti finanziari tra gli Enti stessi.
2. Alla Conferenza di cui al comma precedente spetta altresì la funzione di controllo sulle attività e funzioni svolte dall'Ente di Governo.
3. La Conferenza tratta tutte le problematiche attinenti lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente convenzione e all'interpretazione della stessa convenzione.
4. Alla Conferenza partecipano il Presidente della Provincia di Padova ed il Sindaco del Comune di Padova, o loro delegato.
5. Le decisioni vengono assunte con il consenso di entrambi i componenti.
6. Ai componenti la Conferenza non compete alcuna indennità di carica o di persona.

**Art. 7**

***Funzioni associate: forma organizzativa e competenze per la gestione***

1. Per il più efficace svolgimento delle funzioni della Conferenza di cui all'articolo precedente, è istituito un ufficio di coordinamento e supporto.  
  
Esso svolge l'istruttoria tecnica ed amministrativa funzionale alle decisioni di indirizzo e di controllo di competenza della Conferenza di cui all'art. 6, nonché ai provvedimenti di gestione assunti dall'Ente di governo ai sensi e con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4.



Programma e coordina le attività degli uffici periferici, di cui al comma 5, svolgendo nei confronti degli stessi una funzione di verifica e di coerenza delle attività svolte con le finalità della presente Convenzione.

2. Considerate le rilevanti funzioni e compiti di governo del trasporto pubblico locale su scala di bacino provinciale, gli Enti convenzionati concordano nella necessità di dotare il suddetto ufficio di coordinamento e supporto di personale adeguato, sia dal punto di vista numerico che delle capacità professionali. Le modalità di costituzione del medesimo ufficio, anche per quanto riguarda la sede ed ogni relativa spesa, saranno concordati dalla Provincia e dal Comune con separata intesa. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell'ufficio di coordinamento, sarà approvato dalla Conferenza un regolamento sulle modalità di svolgimento ed esercizio delle funzioni e delle attività di competenza, anche nei confronti della Conferenza e degli uffici periferici.
3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 5 del presente articolo, a seguito della conclusione condivisa dell'istruttoria da parte dell'ufficio di coordinamento e supporto, le competenze per l'attuazione e l'adozione dei provvedimenti amministrativi e gestionali consequenziali, sono svolte dalla Provincia di Padova, anche per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale urbano, per delega del Comune di Padova attribuita ed accettata dagli Enti interessati con la sottoscrizione del presente atto.
4. La Provincia di Padova, secondo il proprio ordinamento e normativa di riferimento, adotta tutti gli atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio delle suddette funzioni di Ente di Governo, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione. Gli atti adottati nell'esercizio della delega attribuita dal Comune di Padova sono imputati ad ogni effetto all'ente delegato. La Provincia assume la responsabilità dell'esercizio delle funzioni associate in base alla presente convenzione ed individua nel Settore provinciale competente per la materia dei trasporti la struttura amministrativa competente all'esercizio della funzione.
5. Per motivazioni inerenti all'integrazione dei servizi, sempre nel rispetto dei precedenti commi 1 e 3, sono costituiti presso il Comune di Padova e presso la Provincia di Padova, due uffici periferici dell'Ente di governo: essi esercitano funzioni di natura istruttoria ed esecutivo/gestionale qualora i provvedimenti incidano sull'organizzazione, programmazione e svolgimento di servizi ricadenti rispettivamente nell'ambito urbano o in quello extraurbano.

La dotazione organica/professionale e strumentale nonché tutti gli oneri necessari al funzionamento degli uffici periferici sono a carico del singolo Ente locale presso il quale sono costituiti.

6. L'istituzione dell'Ente di governo, di cui alla presente convenzione, non incide sui rapporti finanziari tra la Regione del Veneto e gli Enti convenzionati quanto alla corresponsione dei finanziamenti di cui agli artt. 17 e 32 della L.R. 25/1998.

pag. 8/8



**Art. 8**  
**Durata**

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di dieci anni. Essa può essere rinnovata dagli Enti con provvedimento espresso secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Non è previsto il recesso unilaterale; lo scioglimento del vincolo convenzionale può avvenire solo con il consenso di entrambe le parti.
3. Il mancato rinnovo della convenzione è subordinato all'adozione da parte della Regione Veneto di un atto che ridefinisca i confini del bacino territoriale ottimale e omogeneo.

**Art. 9**  
**Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili ed alla normativa prevista in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione potranno essere apportate dal Consiglio provinciale e dal Consiglio comunale con atti aventi la stessa formalità della presente convenzione.

**Art. 10**  
**Esenzioni per bollo e registrazione**

1. Il presente accordo tra Enti pubblici è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972. Esso è esente dall'imposta di registro ai sensi del D.P.R. 131/1986.

**Art. 11**  
**Foro competente**

1. Tutte le eventuali controversie che possono derivare dall'esecuzione e/o interpretazione del presente accordo sono devolute al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 104/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Padova, lì

Il Vicepresidente della Provincia di Padova  
Mirko Patron

Il Vicesindaco del Comune di Padova  
Ivo Rossi